



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

I.r. 29/2011, art. 7
SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ATTO Consiglio n. 89	
PROPONENTI	Francesco Paolicelli e altri
TITOLO	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.)

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
numero articoli relazione allegati	4 Si no
RIFERIMENTI NORMATIVI	Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
<p>Si osserva che la rubrica dell'art. 1 "Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n.25" va rettificata in "Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 2008, n.25", poiché il predetto art. 1 non integra l'art. 1 della L.R. 25/2008, ma introduce un nuovo articolo 1-bis.</p> <p>Nel medesimo articolo, inoltre, nelle lett. k) e l) del comma 1, occorre riformulare i riferimenti al DPCM ivi menzionato in "DPCM 8 luglio 2003".</p> <p>In generale, in tutte le rubriche dei quattro articoli, appare preferibile sostituire la dizione "integrazioni" con "modificazioni", che comprende sia i casi di inserimento, sia i casi di sostituzione di parole.</p> <p>Per il resto, il testo della PDL è stato formulato correttamente secondo le regole di drafting.</p>

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE
<p>La proposta di legge in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa, introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 25/2008, in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, finalizzate a migliorare e chiarire la portata delle disposizioni della citata legge, su taluni profili interpretativi o applicativi della legge stessa, che nel decennio di vigenza della legge hanno generato perplessità o dubbi negli operatori.</p> <p>L'articolo 1 introduce un nuovo art. 1-bis, recante definizioni di riferimento ai fini</p>

dell'applicazione della L.R. 25/2008.

Le definizioni tecniche appaiono coerenti con la norma CEI 64-8 e col DPCM 8 luglio 2003.

In ordine alla definizione di cui alla lett. d), che mira a definire le "aree tutelate", si osserva che la dizione "aree tutelate" non compare né nel testo vigente della L.R. 25/2008 né nell'ambito della nuova PDL; inoltre, in tale definizione si richiama una disposizione statale (art. 3, comma 1, lett. d, della L. 36/2001), avente ad oggetto non l'individuazione di aree ma gli "obiettivi di qualità", ossia:

"1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi".

La definizione di cui alla lett. d) appare, pertanto, poco chiara.

Gli articoli 2, 3 e 4 della PDL recano modifiche, rispettivamente, agli artt. 4, 5 e 7 della L.R. 25/2008, miranti soprattutto all'esplicitazione di taluni profili interpretativi nonché al coordinamento con altri procedimenti amministrativi, e che appaiono sostanzialmente rispettosi delle competenze regionali e della vigente legislazione sovraordinata.

F.TO

...

Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli

